



Honos alit artes

Studi per il settantesimo compleanno
di Mario Ascheri

LA FORMAZIONE
DEL DIRITTO COMUNE
Giuristi e diritti in Europa (secoli XII-XVIII)

a cura di

Paola Maffei e Gian Maria Varanini



Reti Medievali E-Book

19/I

Honos alit artes

**Studi per il settantesimo compleanno
di Mario Ascheri**

**LA FORMAZIONE
DEL DIRITTO COMUNE**
Giuristi e diritti in Europa (secoli XII-XVIII)

a cura di
Paola Maffei e Gian Maria Varanini

Firenze University Press
2014

Il *Tractatus de officio et potestate capituli sede vacante* di Giovanni Francesco Pavini (1481)

Note di lettura*

di Silvia Di Paolo

Di recente le istituzioni italiane e vaticane sono state interessate da eccezionali esperienze di governo, che offrono allo storico del diritto lo spunto per riflettere sulla formulazione e la lunga durata di principi che regolano l'esercizio dell'autorità in una sede momentaneamente priva del legittimo titolare. La definizione giuridica di questa fase del potere di un ufficio ha avuto un laboratorio privilegiato nel diritto canonico medievale¹. A ragione è stato, infatti, osservato che «à l'instar de nos temps très contemporains, le Moyen Âge est, lui aussi, très conscient de l'importance que revêt toute période de vide du pouvoir» e in particolare che «L'Église constitue, à cet égard, le principal et le meilleur des exemples»².

All'esperienza canonistica dell'amministrazione di una sede vacante rivolgiamo dunque la nostra attenzione, prendendo spunto dal *Tractatus de officio et potestate capituli sede vacante* di Giovanni Francesco Pavini, canonista padovano e uditore della Rota romana, che fu stampato a Roma nel 1481 presso l'officina di Georgius Lauer³. L'opera completa il quadro del funzionamento amministrativo

* I limiti di spazio imposti da questa raccolta suggeriscono di limitare queste note all'essenziale. Una analisi più ampia delle dottrine medievali sul tema apparirà in altra sede.

¹ Tra i principali studi sul contributo canonistico all'elaborazione di principi e tecniche amministrative si rinvia a G. Le Bras, *Les origines canonique du droit administratif*, in *L'Evolution du droit public. Études offertes à Achille Mestre*, Paris 1956, pp. 395-412; J.L. Mestre, *La contribution des droits romain et canonique à l'élaboration du droit administratif*, in «Annuaire d'administration publique», 5 (1982), pp. 925-943; *Les origines canoniques du droit constitutionnel*, a cura di D. Chagnollaud, Paris 2009 e ancora *Der Einfluß des kanonischen Rechts auf die europäische Rechtskultur, Bd. II, Öffentliches Recht*, Villa Vigoni, Deutsch-Italienisches Zentrum, Como, 23-26 luglio 2009, a cura di O. Condorelli, F. Roumy, M. Schmoeckel, Köln-Weimar-Wien 2011 (Norm und Struktur 37/2).

² *Sede vacante. La vacance du pouvoir dans l'Église du moyen âge*, a cura di J.L. Kupper, A. Marchandisse, B.M. Tock, in «Cahier n. 15 - Centre de recherches en histoire du droit et des institutions», 2001, pp. VIII-IX.

³ *Iohannis Francisci de Pavinis Tractatus de officio et potestate capituli sede vacante*, Georgius Lauer, Rome 1481. ISTC ip00241000; H 12529; IGI 7378; GW M30424. Le citazioni presenti in questo articolo sono tratte dall'edizione veneziana del 1496/1497 di Paganinus de Paganinis, descritta da

della diocesi, che il giurista aveva iniziato a tratteggiare pochi anni prima, nel 1475, con la redazione del *Tractatus de visitatione praelatorum seu Baculus Pastoralis*⁴.

I due trattati osservano momenti diversi e in certo modo opposti della giurisdizione vescovile: la ordinaria e la straordinaria amministrazione. La prima scandita dal ritmo della visita pastorale, che il vescovo ha il diritto e il dovere di svolgere periodicamente per conoscere lo stato materiale e spirituale della diocesi. La seconda rimessa al capitolo della cattedrale, che ha il compito di supplire il vescovo nel governo della diocesi.

Sono opere che rappresentano uno specchio non solo della tradizione giuridica che in esse confluisce, conformemente del resto alla tipologia letteraria, ma anche dell'esperienza personale maturata dal Pavini nell'amministrazione diocesana in qualità di canonico della cattedrale di Padova, di vicario vescovile e ancora di vicario capitolare in sede episcopale vacante⁵.

Nell'intenzione dell'autore, espressa nel proemio, il trattato vuol dare sistemazione alla disciplina giuridica della sede episcopale vacante, di cui si lamenta la scarsa conoscenza, attraverso una rassegna delle questioni più dibattute dalla dottrina canonistica, sistematizzate «cum infinitis remissionibus summaque brevitate qua gaudent Moderni».

Alle soglie dell'età moderna, quando l'introduzione della stampa lasciava presagire i decisivi cambiamenti che il nuovo sistema di diffusione dei testi avrebbe provocato nel mondo del diritto, Pavini si fece sensibile e appassionato promotore della nascita del libro giuridico a stampa. Il proemio riflette la sua prospettiva di erudito teologo e canonista, autore di importanti trattati sull'amministrazione periferica, di originali raccolte di legislazione, giurisprudenza e dottrina della Chiesa, che all'età moderna hanno offerto una sintesi di rilevanti fonti del diritto canonico trecentesco⁶.

Il trattato si articola in due parti, ciascuna composta di dieci questioni, delle quali le più controverse sono raccolte nella prima parte. Ad introdurre il lettore alla prima *questio* sono i «Preludia sive Evidentialia»: una sorta di etimologia giuridica dei termini «de officio et potestate capituli sede vacante». Per considerare il tenore dell'analisi basti dire che l'identità giuridica del capitolo è definita

ISTC ip00242000; H 12530; IGI 7379. L'esemplare consultato è conservato presso la Bayerische Staatsbibliothek, München, ed è disponibile anche *on line*.

⁴ Sul *Tractatus de visitatione praelatorum* sia concesso di rinviare a S. Di Paolo, «*Quaero quid sit visitatio et quid visitare*». *Alcune annotazioni sull'esperienza canonistica dell'amministrazione*, in *Der Einfluß des kanonischen Rechts* cit., pp. 267-294.

⁵ Per una biografia del giurista padovano si rinvia a M. Melchiorre, *Canonici giuristi a Padova nel Quattrocento. Note su Antonio Capodilista e Giovanni Francesco Pavini*, in «Quaderni per la storia dell'Università di Padova», 44 (2011), pp. 93-143. Per una scheda bio-bibliografica si veda anche S. Di Paolo, *Giovanni Francesco Pavini delle Carte*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, 2 voll., a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M. Miletta, Roma 2013, II, p. 1526.

⁶ Pavini curò l'edizione incunabola di diverse fonti: le *Decisiones Rotae Romanae* (1475), le *Extravagantes Iohannis XXII* (1478), una raccolta di venti *Extravagantes Communes* (1475) e i *consilia* di Oldradus de Ponte (1478). Sia concesso di rinviare a S. Di Paolo, *Le Extravagantes Communes nell'età dell'incunabolo: la Bolla Unam Sanctam da Francesco Pavini a Jean Chappuis*, in *Proceedings of the XII International Congress of Medieval Canon Law*, 1-7 August 2004, a cura di U.-R. Blumenthal, K. Pennington, A.A. Larson, Città del Vaticano 2008 (Monumenta Iuris Canonici, Serie C: Subsidia, 13), pp. 311-376.

nel contesto di un discorso che dapprima considera come

ista nomina universitas et collegium, societas, cetus, capitulum, congregatio, populus, conventus, et similia dicuntur collectiva et constituunt unum corpus mysticum quod sumitur aliquando large, aliquando vero proprie et stricte;

e poi esamina il connubio spirituale del capitolo con il vescovo: «Proprie autem et stricte episcopus cum capitulo facit unum corpus cuius ipse episcopus est caput»⁷.

Con l'intenzione di offrire solo alcuni spunti di riflessione sull'amministrazione della sede episcopale vacante nel tardo medioevo, sembra interessante considerare la questione iniziale: «Queritur generaliter an circa potestatem capituli sede vacante danda sit regula affirmativa vel negativa»⁸. Pavani entra così nel vivo della discussione canonistica se il capitolo succeda nella giurisdizione ordinaria del vescovo o nelle sole facoltà specificamente previste dal diritto. Questo è il nucleo centrale dell'intero trattato, dal quale si snodano le principali questioni sull'esercizio dell'autorità nel contesto della *sede vacante*: se il capitolo eserciti *in omnes* la giurisdizione ordinaria spirituale e temporale e abbia quindi la facoltà di dispensare, scomunicare, assolvere, emanare statuti nonché assegnare, modificare o alienare benefici e diritti della sede vacante⁹.

Una lunga tradizione dottrinale si era confrontata col problema della giurisdizione del capitolo durante la vacanza della sede episcopale e aveva assunto posizioni divergenti.

A sostenere che «tradi debet regula negativa» si pone in primo luogo il titolo *Ne sede vacante aliquid innovetur*, che a partire dalla *Tertia compilatio antiqua* ha fatto il suo ingresso definitivo nelle collezioni di diritto canonico fino al vigente codice¹⁰.

⁷ *Ibidem*, f. 5rb.

⁸ Per le citazioni tratte dalla prima questione si vedano i ff. 10v-11v.

⁹ Non è possibile, in questa sede, discutere le venti questioni che compongono il trattato; mi limito perciò a riportare gli *incipit*: «An sit danda regula affirmativa vel negativa circa officium et potestatem capituli sede vacante et ibi “An exceptio firmet regulam”, ultra Bal. in l. In his., ff. de legi. (D.1.3.15.)»; «An capituli iurisdictione sede vacante in spiritualibus et temporalibus sit ordinaria in omnes»; «An capitulum sede vacante possit committere alicui episcopo ea que sunt ordinis episcopalis»; «An capitulum sede vacante possit dare indulgentias quas dare possunt episcopi viventes»; «An capitulum sede vacante possit generaliter dispensare sicut posset prelati vivens»; «An capitulum sede vacante possit facere statuta que posset facere prelati vivens»; «An capitulum sede vacante possit visitare dyocesim vel provinciam suam»; «An capitulum sede vacante possit dare subditis licentiam transeundi ad alienam dyocesim»; «An capitulum sede vacante possit prescrivere aliqua que sibi alias de iure communi non competunt»; «An capitulum sede vacante succedat in iurisdictione prelati defuncto a iure vel ab homine delegata»; «An capitulum sede vacante possit conferre beneficia ad collationem prelati spectantia etiam devoluta»; «An capitulum sede vacante possit admittere resignationes et auctoritate permutationes beneficiorum»; «An capitulum sede vacante possit beneficia commendare vel ad invicem unire vel unita dimembrare. Ubi applicantur multa de materia commendarum»; «An capitulum sede vacante possit confirmare electiones factas per inferiores et cetera»; «An capitulum sede vacante possit instituere presentatos per patronos beneficiorum»; «An capitulum sede vacante possit ex causa beneficiatos destituere aut excommunicare vel absolvere»; «An capitulum sede vacante possit se intromettere de executionibus ultimarum voluntatum»; «An capitulum sede vacante possit alienare aliqua de bonis prelature vacantis»; «An capitulum sede vacante possit de bonis et iuribus prelature vacantis iudicialiter experiri»; «An capitulum sede vacante possit constituere vicarios aut officiales generales vel speciales sicut posset prelati vivens».

Il principio di carattere generale esprime il divieto di introdurre innovazioni durante la vacanza della sede episcopale salvo espressa previsione contraria. Rinvenuto già in epistole del II e III secolo, il principio è considerato tra le poche indicazioni che il diritto canonico antico fornisce in merito al procedimento di amministrazione della sede episcopale vacante a fronte, invece, delle numerose sul procedimento di elezione episcopale¹¹. Un primo quadro dell'amministrazione delle diocesi vacanti in Italia emergerebbe più tardi dal registro di Gregorio Magno, dove è previsto il ricorso alla nomina di un visitatore, solitamente nella persona del vescovo della diocesi limitrofa, al quale affidare la supervisione generale della diocesi vacante e la responsabilità dell'amministrazione dei beni vescovili¹². L'ufficio del capitolo fa la sua prima comparsa soltanto nel X secolo¹³.

Sotto il titolo *Ne sede vacante aliquid innovetur* le Decretali di Gregorio IX comprendono i principali argomenti a sostegno della *regula negativa*, tutti puntualmente richiamati da Pavini.

Innocenzo III (III Comp. 3.9.un. = X 3.9.1) aveva motivato il rifiuto di modificare lo *status quo* di una diocesi principalmente con il fatto che «episcopali sede vacante non debet aliquid innovari, cum non sit qui episcopale ius tueatur». In assenza del vescovo, legittimo difensore della diocesi e dei suoi diritti, il capitolo non può innovare in pregiudizio della sede vacante compiendo, ad esempio, atti di disposizione del patrimonio o di modifica dell'assetto delle chiese. Più tardi il Panormitano specificò che il capitolo succede nella giurisdizione del vescovo «non tamen in potestate deducendi iura episcopi in iudicium, etiam defendendi»¹⁴.

Sul punto della tutela del patrimonio della diocesi, Onorio III (V Comp. 3.7.1 = X 3.9.2) aveva negato al capitolo la potestà di conferire prebende:

cum nusquam inveniatur cautum in iure quod capitulum sede vacante fungatur vice episcopi in collationibus praebendarum.

E aveva distinto il caso dell'assenza del vescovo, che determina la vacanza della sede, da quello del ripetuto comportamento negligente, che fa subentrare il capitolo nella potestà del superiore¹⁵:

¹⁰ L. Ziótek, *Sede vacante nihil innovetur* (*Studium historico-iuridicum ad can. 436 C. I. C.*), Roma 1966; G. Marchetti, *La «vacatio» di un ufficio ecclesiastico: annotazioni circa un istituto giuridico canonistico*, in «Quaderni di diritto ecclesiale», 17 (2004), pp. 117-145; M. Mosconi, «*Sede vacante nihil innovetur*»: i limiti all'esercizio dell'autorità nella condizione di vacanza della sede, in «Quaderni di diritto ecclesiale», 17 (2004), pp. 146-175.

¹¹ S.L. Greenslade, *Sede vacante procedure in the early church*, in «The Journal of Theological Studies», n.s., vol. 12 (II) (1961), pp. 210-226, pp. 216-217. Sulle prime testimonianze del principio, Ziótek, *Sede vacante nihil innovetur* cit., pp. 3-5.

¹² Ziótek, *Sede vacante nihil innovetur* cit., p. 12 n. 50. L'autore sembra non aver conosciuto lo studio di Greenslade, che pure considera il registro di Gregorio Magno la sola fonte sul procedimento di amministrazione della sede episcopale vacante tra tardo antico e alto medioevo. Entrambi gli autori sottolineano le differenze fra le prassi amministrative seguite nelle diocesi vacanti in *Gallia*, *Hispania*, Italia, Africa e in Oriente.

¹³ J. Denis, *Chapitres de chanoines*, in *Dictionnaire de droit canonique*, a cura di R. Naz, t. III, Paris 1942, coll. 530-595: 532.

¹⁴ Abbatibus Panormitani *In tertium Decretalium librum interpretationes*, Lugduni, Apud Senetionios Fratres, 1547, f. 82r (gl. *Attendentes* ad X 3.9.1).

¹⁵ Sul tema della vacanza dei benefici e per un richiamo della precedente vasta storiografia, A.

nec in eodem casu potest dici potestas conferendi praebendas ad capitulum per superioris negligentiam devoluta, cum non fuerit ibi superior, qui eas posset de facto vel de iure conferre.

Il pontefice (V Comp. 3.7.2 = X 3.9.3) aveva inoltre precisato che una chiesa vacante non può essere attore o convenuto in un processo, in quanto è assente il suo legittimo difensore: «Nos igitur depositiones testium, qui vacante Burginensi ecclesia, et carente legitimo defensore fuerunt recepti, duximus reprobandas». La glossa «vacante» aveva aggiunto «nota quod sede vacante causa tractari non potest, nec testes recipi, quia non est cum quo ista fiant, et altera parte absente processus causae nullus est».

Da queste decretali la dottrina aveva desunto tre principî che limitavano l'autorità del capitolo *sede vacante*¹⁶: «vacante ecclesia, ipsius status non mutatur» (X 3.9.1), «vacante ecclesia non confert praebendas spectantes ad collationem prelati» (X 3.9.2), «iudicium tunc habitum contra ipsam non tenet» (X 3.9.3).

Se le decretali raccolte nel *Liber Extra* di Gregorio IX fissano i limiti della potestà del capitolo sulla sede vacante nel titolo *Ne sede vacante aliquid innovetur*, il *Liber Sextus* di Bonifacio VIII presenta, nella stessa *sedes materiae*, una casistica risolta con pronunce che attribuiscono al capitolo il potere di compiere specifici atti. In esse una parte della dottrina ha riconosciuto dei presupposti per sostenere la *regula affirmativa*. Il Pavini ne riassume la posizione nel suo *Tractatus*:

In contrarium vero quod tradi debeat regula affirmativa generalis, scilicet quod capitulum sede vacante succedat generaliter in iurisdictione prelati sui et etiam in administratione temporalium et spiritualium.

Bonifacio VIII (VI.3.8.1) era tornato sulla questione del conferimento delle prebende da parte del capitolo, distinguendo il caso in cui *vivente episcopo* il conferimento spetti esclusivamente al capitolo o al capitolo congiuntamente al vescovo dal caso in cui questo sia riservato al vescovo. Nel primo caso il capitolo *sede vacante* può conferire questi benefici, nel secondo invece il capitolo

praesentatos tamen a patronis potest admittere, si sint idonei et eos instituere in beneficiis, ad quae fuerint praesentati, licet ad episcopum admissio et institutio huiusmodi pertineret.

Per quanto concerne poi la potestà del capitolo *in spiritualibus*, Bonifacio VIII aveva riconosciuto al capitolo la potestà di assolvere gli scomunicati (VI.1.17.1) e ancora di ordinare i chierici durante la vacanza della sede (VI.1.9.3). Successive pronunce papali, comprese nelle *Constitutiones Clementinae* e nelle *Extra-vagantes Iohannis XXII*, avevano attribuito al capitolo facoltà proprie della giurisdizione ordinaria in nome della *ratio*, ricorrente nella decretistica, per cui

Santangelo Cordani, *Il conferimento dei benefici ecclesiastici e l'amministrazione della Chiesa nel diritto canonico classico tra legislazione, giurisprudenza e scienza del diritto*, in *Der Einfluß des kanonischen Rechts* cit., pp. 397-422.

propter communionem que est inter prelatum et capitulum, ipsi enim seu ecclesia sunt quoddam totum (...) et totum non est aliud a sua parte,

e in nome della *ratio* «ne ecclesia vacans interim patiatur aliquid detrimentum».

Sicché le limitazioni connesse al principio *Ne sede vacante aliquid innovetur* sarebbero da considerare, secondo Pavini, eccezioni che confermano e non invalidano la regola affermativa che al capitolo *sede vacante* siano devolute la potestà e l'amministrazione attribuite al vescovo *a iure communi*, vale a dire la ordinaria giurisdizione spirituale e temporale, e siano invece negate quelle facoltà riconosciute al vescovo *a iure speciali*¹⁷.

Rispetto a queste due correnti, una parte della dottrina aveva assunto una posizione intermedia distinguendo gli ambiti di competenza del capitolo «inter ea que sunt iustitie et ea que sunt gratie (...), inter iudicialia et extraiudicialia (...)». Una distinzione che Pavini considerò foriera di ulteriori incertezze e ambiguità nell'interpretazione dei dottori¹⁸.

Con queste brevi annotazioni si è inteso soltanto tratteggiare le linee principali del pensiero canonistico in merito alla natura della potestà del capitolo *sede vacante*. La scelta di proporre spunti di riflessione sull'amministrazione della sede episcopale vacante a partire dal *Tractatus de officio et potestate capituli sede vacante* è stata dettata dall'opportunità di soffermarsi su un giurista poco noto, che ha posto la sua competenza di professore e di magistrato rotale al servizio di una lettura propriamente giuridica della pratica della visita pastorale e dell'ufficio del capitolo cattedrale, segnando un passaggio importante, tra medioevo ed età moderna, nella lenta precisazione dell'amministrazione come disciplina giuridica. Il *Tractatus de officio et potestate capituli sede vacante* offre un quadro sistematico del lungo percorso normativo e dottrinale compiuto dalla Chiesa medievale nella definizione dei principî regolanti la sede episcopale vacante. I canonisti tra Quattro e Cinquecento lo tennero in ampia considerazione tant'è che fu più volte ristampato: a Venezia nel 1496, a Pavia nel 1507 e nel 1511 e di nuovo a Venezia all'interno dei *Tractatus Universi Iuris*¹⁹.

¹⁶ Petri de Ancharano *Super tertio Decretalium facundissima Commentaria*, Bononiae, apud Societatem typographiae Bononiensis, 1581, f. 110.

¹⁷ Pavini, *Tractatus de officio et potestate capituli sede vacante* cit., f. 11rb: «Et ideo verius et sanius est concludere ut supra dandum esse regulam affirmativam, a qua excipiantur casus prohibiti de quibus singulariter infra tractabitur per speciales questiones et quod in omnibus capitulum ad instar tutoris sit administrator legitimus et necessarius vacante sede et teneatur et debeat utilia facere et inutilia premittere et cetera»; f. 15rb: «Item facit aliam rationem: capitulum succedit episcopo propter communionem que est inter eos, sunt enim unum corpus ut in c. Novit et quanto, de his que fi. a prela. (X 3.10.4). Item ut dixit Inno. in c. Dilecti, de maio. et obe. (X 1.33.13), dignitates et iura ecclesie pariter possidentur per episcopum et capitulum. Sed in his que competunt episcopo ut delegato iure speciali cessat hec communitio ergo non succedit. Et ex his dicit limitandam regulam affirmativam quod scilicet capitulum non succedat in iurisdictione que episcopo competit iure speciali.»

¹⁸ *Ibidem*, f. 11rb.

¹⁹ Il *Tractatus de officio et potestate capituli sede vacante* è compreso nella seconda parte del tomo XIII *De potestate ecclesiastica*, che raccoglie testi sulla giurisdizione del papa, del concilio e del vescovo e sull'ufficio e la potestà dei diversi gradi della gerarchia ecclesiastica. Il trattato di Pavini è l'unico sulla sede episcopale vacante.